

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



- VISTA** la richiesta di parere da parte della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE, pervenuta con nota prot. n. prot. n. 64485 del 05/04/2024, sull'istanza della Regione Lazio di autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4, all'immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* per il triennio 2024-2026;
- CONSIDERATO** che la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* in Regione Lazio per il triennio 2024-2026, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4" predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

#### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* in Regione Lazio per il triennio 2024-2026, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 14 maggio 2024

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta

**Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* in Regione Lazio per il triennio 2024-2026, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.**

In riferimento alla documentazione in merito alla richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* sul territorio della Regione Lazio, pervenuta con nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 64485 del 05 aprile u.s. ed esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

La richiesta della Regione Lazio di autorizzazione all’applicazione della lotta biologica nei confronti di *Halyomorpha halys* tramite lanci del parassitoide esotico *Trissolcus japonicus* è motivata dalla presenza accertata di tale insetto nel territorio regionale sin dal 2017 con segnalazioni e danni crescenti nel tempo. In particolare risultano danneggiati i principali comprensori frutticoli regionali: coricolo nel viterbese, actinidicolo nell’Agro Pontino e frutticolo (drupacee) nella Sabina.

Il piano prevede il rilascio di *T. japonicus* in 23 siti distribuiti su aree agricole, prevalentemente frutticole delle province di Viterbo (17 siti), Latina (3 siti) e Roma (3 siti). L’autorizzazione è richiesta per il triennio 2024-2026.

Evidenziato che *T. japonicus* è una specie oligofaga con elevata specificità nei confronti della Cimice asiatica, ma che, sia pur con minore preferenza può utilizzare anche un ristretto numero di altri ospiti, in un’ottica di tutela ambientale, in questa prima fase di sperimentazione sembra opportuno non rilasciare l’ACB entro o nei pressi di confini di Aree della Rete Natura2000 o altre aree a vario titolo protette. Tale cautela appare necessaria considerati anche gli interventi gestionali previsti in caso di impatti negativi prevedono di attivare un “programma di interventi con insetticidi abbattenti da ripetersi con interventi successivi compatibilmente con i disciplinari esistenti”.

Nell’ambito del Piano nazionale di lotta biologica alla Cimice asiatica, sono stati già autorizzati immissioni dell’ACB alloctono nelle seguenti Regioni/Province autonome: Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, oltre alle Province autonome di Bolzano e Trento (denominate Gruppo 1) dal 2020, Marche, Liguria, Umbria, Sardegna e Campania (Gruppo 2) dal 2021 e in Toscana dal 2022. I dati fin’ora raccolti nelle Regioni del gruppo 2 evidenziano come le condizioni meteorologiche verificatesi nei tre anni di intervento (2021-2023) non sono risultate favorevoli all’insediamento del *T. japonicus* limitandone longevità e mobilità e nel contempo le temperature dei mesi di settembre ed ottobre, più simili a quelle estive che autunnali, sembrano aver favorito l’allungamento del ciclo biologico della cimice asiatica.

Il piano presentato per la Regione Lazio prevede che i controlli pre-rilascio vengano effettuati in almeno il 50% dei siti individuati per l’intervento e i controlli post-rilascio in tutti i siti controllati in pre-rilascio. Trattandosi dell’immissione volontaria in un numero di siti limitato di una specie alloctona non ancora diffusa sul territorio regionale, si richiede che i monitoraggi post-rilascio siano effettuati su tutti i siti oggetto di rilasci al fine di rilevare eventuali impatti su specie non target.

**Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene tecnicamente accettabile il programma di rilascio di *T. japonicus* nei siti e con le modalità indicate per il triennio 2024-2026.**

**Al termine di ogni annualità si richiede la trasmissione di una relazione dei rilasci effettuati e dei risultati conseguiti (compresi i risultati dei monitoraggi che evidenzino l’eventuale presenza di impatti su specie non target). Inoltre, per valutare sul medio e lungo periodo il raggiungimento o meno del beneficio**

ambientale atteso, si richiede di raccogliere e trasmettere alla fine di ogni annualità i dati sull'effettivo utilizzo dei trattamenti chimici (numero, sostanze, quantitativi) per il contrasto a *H. halys* nelle aziende adiacenti ai siti di immissione selezionati strategicamente nelle aree vocate alla coltivazione delle colture maggiormente colpite da *Halyomorpha halys*. Come riferimento si suggerisce di seguire lo schema messo a punto dalle regioni Marche, Campania, Umbria e Liguria per la rendicontazione dei trattamenti utilizzati per il contrasto a *Halyomorpha halys* in cui sono riportati anche i dati dei danni. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Nell'ottica di una rendicontazione più semplice, si richiede la trasmissione dell'ubicazione geografica dei siti di immissione e delle aree/aziende di cui vengono forniti i dati di utilizzo di pesticidi in formato elettronico.

In un'ottica di gestione adattativa e considerate le eventuali necessità di incrementare i siti di rilascio e i quantitativi di ACB nelle aree già individuate nel corso del triennio 2024-2026, si ritiene accettabile un moderato aumento di tali numeri nell'ambito della presente autorizzazione, fermo restando la verifica attraverso i monitoraggi di tutti i siti di rilascio della mancanza di impatti negativi sulle specie autoctone presenti.